

**** Accordo provinciale intercategoriale ****
del 22/06/2007

Il giorno 22/06/2007, in Siena via delle Arti, 4

TRA

la CNA Confederazione Nazionale Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese
rappresentata dai Sigg.: Massimo Guasconi e Lido Martinucci

la CGIA Associazione Provinciale Artigianato Senese
rappresentata dal Sig.: Giorgio Fuochi e Marcello Alessandri

E

la CGIL provinciale
rappresentata dalla Sig.ra Paola Bittarello

la CISL provinciale
rappresentata dal Sig. Massimo Umiliati

la UIL provinciale
rappresentata dal Sig. Sandro Santinami

viene stipulato il seguente accordo intercategoriale

- A tutti i lavoratori (operai, impiegati, quadri e apprendisti) delle aziende artigiane interessate (vedi elenco che segue) e riguardante:**
- ◆ Visite mediche specialistiche ed esami diagnostici.
- ◆ Terapie ambulatoriali (curative) prescritte da medico specialista.
- ◆ Congedi per motivi familiari di cui alla Legge n° 53 dell'8 marzo 2000 (art. 4, c. 1).
- ◆ Congedi per malattia del bambino di cui alla Legge n° 53 dell'8 marzo 2000 (art. 3, c. 4).

n°	C.C.N.L. DEL SETTORE ARTIGIANATO AI QUALI SI APPLICA IL PRESENTE ACCORDO:	data ultimo rinnovo parte normativa
1.	Abbigliamento - tessile e calzaturiero (Gr. 1, 2 e 3)	27/01/1998
2.	Alimentazione e Panificazione	23/11/1998
3.	Autotrasporti merci c/t e Logistica	10/12/2002
4.	Acconciatori ed estetica	31/07/2000
5.	Ceramiche, terre cotte, ecc.	29/01/1998
6.	Chimica, gomma, plastica e vetro	11/07/2000
7.	Grafici, cartotecnici, fotografi, ICT	28/03/2007
8.	Lavanderie, stirerie ed affini	29/07/1998
9.	Legno ed affini	15/12/1997
10.	Metalmeccanici ed installazione impianti	27/11/1997
11.	Odontotecnici	04/12/1998
12.	Orafi - Argentieri - Affini	07/10/1998
13.	Pulizia locali: disinfezione, disinfestazione, ecc.	12/07/1999
14.	Escavazione e lavorazione lapidei	26/07/2000
15.	Settori scoperti da CCNL	

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Art. 1 ▪ **Visite mediche specialistiche ed esami diagnostici.**

Agli operai, agli impiegati, ai quadri ed agli apprendisti, in caso di **visite mediche specialistiche ed esami diagnostici**, l'azienda corrisponderà (dietro presentazione di idonea documentazione) un'integrazione salariale tale da raggiungere il **100%** della retribuzione normalmente percepita, in forza di disposizioni legislative e/o altre norme, per un periodo massimo di **20 (venti) ore per anno solare**.

Art. 2 ▪ **Terapie ambulatoriali (curative) prescritte dal medico specialista.**

Le terapie ambulatoriali prescritte da un medico "specialista" sono equiparate alle malattie. Per cui agli operai, agli impiegati, ai quadri ed agli apprendisti, l'azienda erogherà, per un periodo massimo di **24 (ventiquattro) ore per anno solare** a beneficiario, un trattamento economico ovvero una integrazione di quanto il dipendente percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, tale da garantire il raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto del **100%**.

Art. 3 ▪ **Congedi per motivi familiari di cui alla Legge n° 53 dell'8 marzo 2000 (art. 4, c. 1).**

Agli operai, agli impiegati, ai quadri ed agli apprendisti in caso di congedo per decesso o per grave infermità (documentata) del coniuge, del convivente o di un parente entro il secondo grado, l'azienda corrisponderà un'integrazione salariale tale da raggiungere il **100%** della retribuzione normalmente percepita, in forza di disposizioni legislative e/o altre norme, per un periodo massimo di **5 (cinque) giorni per anno solare, per ogni familiare**.

Art. 4 ▪ **Congedi per malattia del bambino di cui alla Legge n° 53 dell'8 marzo 2000 (art. 3, c. 4). Recepita dal D.Lgs. 151/2001 – art. 47.**

Ai genitori che hanno il diritto ad astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino **di età inferiore agli 8 anni**, l'azienda corrisponderà una integrazione salariale tale da raggiungere il **100%** della retribuzione normalmente percepita, in forza di disposizioni legislative e/o altre norme, per un periodo massimo di **5 (cinque) giorni per anno solare**.
Tale periodo, **per i primi due anni di vita del bambino**, viene elevato a **10 (dieci) giorni per anno solare**.

1-2-3-4/1 Le integrazioni di cui sopra avranno natura salariale a tutti gli effetti: pensionistici e contrattuali.

1-2-3-4/2 Nella ipotesi di intese nazionali o regionali sulle materie trattate nel presente punto, le parti si impegnano ad incontrarsi, per esaminare nuovamente i temi trattati, a partire dal mantenimento del livello di prestazione qui concordato.

1-2-3-4/3 Il presente accordo, **sostituisce il precedente sottoscritto in data 22/07/2002**, e avrà validità dal **1° luglio 2007** e si applicherà a tutti i settori artigiani di cui sopra, ad esclusione del settore edile ed affini.

&&&&&



◆ **APPRENDISTI: trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro.**

- **Il punto 3.:** "Apprendisti operai e apprendisti impiegati"
- dell'art. 4 "Trattamento economico: malattia e infortunio non sul lavoro"
- dell'accordo provinciale intercategoriale del 21 novembre 1991: "Integrazione "Malattia - Infortunio - Maternità"

è sostituito dal presente:

Art. 5 ■ **Apprendisti operai e apprendisti impiegati**

Le aziende artigiane corrisponderanno al dipendente con la qualifica di "apprendista", assente per malattia ed infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del posto, una indennità pari a quella prevista rispettivamente per gli operai e gli impiegati dall'accordo provinciale intercategoriale: "Integrazione "Malattia - Infortunio - Maternità" del 21/11/1991.

- 5/1** La nuova disciplina contrattuale, **decorre dal 1° gennaio 2007** e prevede la completa parificazione del trattamento economico in caso di malattia
- degli apprendisti operai con quanto già definito contrattualmente per gli operai stessi e
 - degli apprendisti impiegati con quanto già definito contrattualmente per gli impiegati stessi.

&&&&

◆ **Trattamento economico: per infortunio sul lavoro e malattia professionale**

- **L'art. 6:** "Trattamento economico: per infortunio sul lavoro e malattia professionale"
- dell'accordo provinciale intercategoriale del 21 novembre 1991: "Integrazione "Malattia - Infortunio - Maternità"

è sostituito dal presente:

Art. 6 ■ **Trattamento economico: per infortunio sul lavoro e malattia professionale**

In caso di infortunio riconosciuto dall'Inail, ai lavoratori (compresi gli apprendisti), verrà corrisposta una integrazione di quanto percepito, in forza di disposizione legislative (ovvero dall'Inail), fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto (100%) che il lavoratore avrebbe percepito dall'azienda in ottemperanza delle norme contrattuali.

6/1 **Anticipazione da parte del datore di lavoro**

Per gli infortuni sul lavoro verificatisi successivamente al **1° luglio 2007**, sarà garantita al lavoratore l'erogazione delle spettanze come avviene per il trattamento economico di malattia. Pertanto, in conformità dell'art. 70, D.P.R. n. 1124/1965, il datore di lavoro anticiperà al lavoratore l'indennità di inabilità temporanea. L'ammontare di questa è rimborsata al datore di lavoro dall'Istituto, secondo le modalità e le procedure previste.

N.B.: Al verificarsi dell'infortunio o della malattia professionale, il datore di lavoro deve dichiarare nella denuncia di provvedere direttamente al pagamento dell'indennità.

Art. 7 ■ **Modifica al regolamento del Fondo Sostegno al Reddito (F.S.R.) - Art. 3/B**

L'art. 3/B - Prestazioni in favore dei lavoratori dipendenti è integrato nel modo che segue: *(le modifiche sono sottolineate e indicate in corsivo)*

.....omissis.....

- A.** Eventi atmosferici che coinvolgano imprese aventi sede fissa e che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione dell' attività .
- B.** Eventi atmosferici (pioggia, neve, ghiaccio ecc.) che impediscano di svolgere la propria mansione ai lavoratori impiegati in cantieri esterni alla sede dell' azienda e impossibilitati a svolgere altra attività lavorativa all' interno.

.....omissis.....

Per gli eventi previsti dal punto B., (Eventi atmosferici che impediscano di svolgere la propria mansione ai lavoratori impiegati in cantieri esterni alla sede dell' azienda e impossibilitati a svolgere altra attività lavorativa all' interno) l'intervento è limitato a due settimane nell' arco dei dodici mesi precedenti



La nuova disciplina decorre dal **1° gennaio 2007.**




&&&&

Per la decorrenza del presente accordo si vedano i singoli punti.

La presente intesa sarà inviata all'Ente Bilaterale provinciale "CASSA INTEGRAZIONE ASSISTENZA" per gli adempimenti di propria competenza.

Letto, approvato, sottoscritto.

CNA	
CGIA	

CGIL	
CISL	
UIL	

CAMERA SINDACALE PROVINCIALE
Via Garibaldi, 64 - 53100 SIENA

Il presente accordo verrà depositato - a cura delle parti sociali - entro 30 giorni dalla data di stipulazione - alla Direzione Provinciale del Lavoro di Siena e agli Enti Previdenziali interessati: Inps e Inail di Siena, così come previsto dall'art. 3, D.L. 318/1996, convertito nella L. 402/1996.